



Osservatorio Settoriale sulle RSA

Normativa vigente e provvedimenti del Garante &
Linee guida per la compliance aziendale

Avv. Flaviano Sanzari

La Normativa

ASSENZA di una legislazione specifica

- Codice Privacy (art. 134)
- Art. 615-bis del codice penale
- L. 20 maggio 1970, n. 300 'Statuto dei Lavoratori'
- D.L. 23 maggio 2008, n. 92 recante «*Misure urgenti in materia di sicurezza urbana*»
- D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 recante «*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*»
- Nuovo Regolamento Privacy n. 679/2016

Il Regolamento n. 679/2016



Cosa accade a maggio 2018?

Regolamento 2016/679	IN VIGORE, NON APPLICABILE (?)	 
Direttiva 1995/46	IN VIGORE, DECADE il 24 maggio 2018	 
Autorizzazioni Generali Autorità Garante	IN VIGORE, DECADONO il 24 maggio 2018	 
Provvedimenti Autorità Garante	NON DECADONO fino a quando non verranno modificati, sostituiti, abrogati	 
Accordi internazionali su trasferimento dati	NON DECADONO fino a quando non verranno modificati, sostituiti, abrogati	 
Decisioni Commissione UE	NON DECADONO fino a quando non verranno modificate, sostituite, abrogate	 

Il trattamento dei dati

*«qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di
dati» (Art. 4 lett. a «Codice Privacy»)*




Il dato personale

«qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale»

(Art. 4 lett. b «Codice Privacy»)

Gli attori coinvolti



Interessato


«la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali»

(art. 4, par. 1, lett. i, del Codice)



Titolare del trattamento

«la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione [...] cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza» (art. 4 par. 1, lett. f, del Codice)



Responsabile del trattamento

«la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali» (art. 4. par. 1, lett. g, del Codice)



Incaricati

«le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile» (art. 4, par. 1, lett. h, del Codice)





Principi alla base del trattamento

- Principio di liceità
- Principio di necessità
- Principio di proporzionalità
- Principio di finalità
- *Privacy by design e privacy by default*



Gli interventi del Garante

- ❖ **29 Novembre 2000**: il decalogo delle regole per non violare la *privacy*
- ❖ **29 Aprile 2004**: provvedimento generale sulla videosorveglianza
- ❖ **8 Aprile 2010**: provvedimento in materia di videosorveglianza



Provvedimento dell'8 aprile 2010

- Verifica preliminare
- Notificazione
- Informativa e consenso
- Misure di sicurezza
- Conservazione
- Diritti degli interessati
- Regime sanzionatorio



Verifica preliminare

Si impone il rispetto delle misure e degli accorgimenti prescritti dal Garante Privacy quando il trattamento:

- inerisce a **dati sensibili e/o ultra-sensibili**
- presenta **rischi specifici** per i **diritti e le libertà fondamentali** dell'interessato
- presenta **rischi** per il **diritto alla dignità** dell'interessato



Esenzioni

Qualora sussista il rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- a) il Garante si sia già espresso favorevolmente sul punto
- b) piena corrispondenza tra il trattamento approvato e quello di specie
- c) si rispettino integralmente le misure e gli accorgimenti conosciuti o concretamente conoscibili prescritti nel provvedimento di cui alla lett. a) adottato dal Garante

Notificazione del trattamento

SI Dati idonei a rivelare lo stato di salute

NO Dati raccolti per esclusive finalità di sicurezza e/o di tutela delle persone o del patrimonio e conservati temporaneamente

MANCATA OTTEMPERANZA



Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10 mila euro a 60 mila euro

L'informativa

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata

←
Informativa semplificata

→
Collegamento con la polizia



Auspicabile anche in forma estesa

Il consenso

Nel caso di impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di acquisire il consenso risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse dei sistemi di rilevazione che rendono pertanto necessario individuare un'idonea alternativa nell'ambito dei requisiti equipollenti del consenso di cui all'art. 24, comma 1, del Codice.

In ragione della particolarità il Garante si rifà all'art. 24 comma 1 del Codice lett. g)

A tutela di persone, proprietà, beni, legittimo interesse

Modalità semplificata

« concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale ».

Le misure di sicurezza

Specifiche misure tecniche e organizzative, **proporzionate** alle finalità perseguite nonché alla varietà dei sistemi tecnologici utilizzati, volte a ridurre al minimo il rischio di:

- distruzione e/o di perdita dei dati
- accesso non autorizzato
- trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta
- abusiva trasmissione delle immagini

Conservazione

NON può superare le 24 ore eccetto specifiche

esigenze:

- adesione ad una richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria e/o di polizia giudiziaria e/o esigenze di sicurezza urbana
- esigenze tecniche o per la particolare natura del dato



LA CONSERVAZIONE PUÒ DURARE UNA SETTIMANA



Per richiedere un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana è necessaria una verifica preliminare del Garante

Tale richiesta va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita e in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata

I diritti degli interessati

- **Diritto di accesso**
- **Diritto di verificare** le finalità, le modalità e la logica del trattamento
- **Diritto alla portabilità** dei dati
- **Diritto di blocco** in caso di illiceità

In riferimento alle immagini registrate **non è in concreto esercitabile** il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (*art. 7, comma 3, lett. a del Codice*)

Regime sanzionatorio

Nel caso in cui il trattamento dei dati non risulti conforme a quanto disposto col provvedimento:

- inutilizzabilità dei dati personali trattati (*art. 11, comma 2, del Codice*)
- provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante (*art. 143, comma 1, lett. c, del Codice*), e di analoghe decisioni adottate dall'autorità giudiziaria civile e penale
- applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali

Nella giurisprudenza del Garante

Provvedimento del 10 novembre 2011 («Impiego di sistemi di videosorveglianza presso una casa di riposo»)

FATTO

Perveniva al Garante una segnalazione con cui si lamentava il trattamento di dati personali effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato presso una Casa di cura, ritenendolo in violazione della normativa di settore in materia di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300), nonché della disciplina di protezione dei dati personali

All'esito delle verifiche effettuate successivamente alla segnalazione emergeva che:

- una delle telecamere, consentiva il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori vietato dall'art. 4, comma 1, l. n. 300/1970
- gli avvisi sintetici affissi nei locali della Casa di riposo risultavano sprovvisti dell'indicazione del titolare del trattamento ed erano presenti solo in talune delle aree riprese
- i soggetti ammessi al controllo delle immagini registrate non erano stati designati quali incaricati del trattamento dei dati ricavati dal sistema di videosorveglianza

...in conclusione

Il Garante ha:


- dichiarato illecito il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati
- prescritto che entro 30 giorni venissero designati quali incaricati al trattamento dei dati tutti i soggetti autorizzati a visionare le riprese e che fossero integrati gli avvisi recanti l'informativa
- imposto che gli venisse fornita apposita comunicazione delle misure adottate entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento

LINEE GUIDA PER LA COMPLIANCE AZIENDALE

Le criticità

- **Collocazione** degli apparecchi di sorveglianza
- **Accesso** alle immagini registrate
- **Trasmissione** delle immagini registrate
- **Conservazione** delle immagini registrate

Dove?







In quali punti?

- ❖ All'ingresso della struttura
- ❖ Intorno al perimetro della struttura
- ❖ Aree comuni
- ❖ Stanze degli ospiti
- ❖ Ingresso stanze

DOPPIO REGIME



Stanze degli
ospiti



Altre aree

Stanze degli ospiti

Il controllo di tali ambienti **è condizionato**
alla sussistenza di:

- casi di comprovata indispensabilità
- specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati

Con quali precauzioni?

Devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate



NO alla diffusione delle immagini raccolte!

NO alla collocazione dei monitor di videosorveglianza
in spazi aperti al pubblico

Chi può accedervi?

1. Soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico)
2. Congiunti o conoscenti del paziente ricoverato in reparti dove è inibito l'accesso (es: reparto rianimazione)

In caso di inadeguatezza

Mancato rispetto
delle predette
misure di sicurezza



Sanzione tra € 30
mila e € 180 mila

Diffusione abusiva
delle immagini



Sanzione tra € 10 mila e
€120 mila
+
possibili implicazioni
penali

Accesso alle immagini

Il titolare del trattamento **deve garantire** che possano accedere alle immagini rilevate **solo i soggetti specificamente autorizzati**, a tal fine nominati quali «responsabili» o «incaricati» ex art. 4 del Codice

Tali soggetti devono:

- essere designati per iscritto
- costituire un numero limitato
- detenere poteri specificamente individuati (es: visualizzazione; registrazione...)

Trasmissione

Le immagini raccolte non possono essere trasmesso eccetto:

- Espressa richiesta dell'interessato (diritto alla portabilità)
- Esigenze di polizia giudiziaria

Conservazione

NON può superare le 24 ore eccetto specifiche esigenze:

- adesione ad una richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria e/o di polizia giudiziaria e/o esigenze di sicurezza urbana
- esigenze tecniche o per la particolare natura del dato



LA CONSERVAZIONE PUÒ DURARE UNA SETTIMANA

Le attività *privacy* da svolgere



- 
- Predisposizione di una adeguata informativa
 - Verifica preliminare / Notificazione
 - Nomina di responsabile ed incaricato al trattamento
 - Nomina Amministratore di Sistema
 - Misure minime di sicurezza
 - Misure tecniche organizzative

Videosorveglianza e Regolamento Privacy



Principali novità

- ❑ *Privacy by design e privacy by default*
- ❑ Registro dei trattamenti
- ❑ *Data Protection Officer*
- ❑ Regime sanzionatorio

Privacy by design e privacy by default

privacy by design: impone di adottare misure tecniche e organizzative sia all'atto della progettazione che dell'esecuzione del trattamento



privacy by default: ricalca il principio di necessità, stabilendo che i dati vengano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini

I registri delle attività di trattamento

Ogni azienda titolare del trattamento è tenuta a riportare in **appositi registri**:

- le attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità
- le finalità del trattamento
- la descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali
- il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale

Il *Data Protection Officer*

È una nuova figura professionale, cui sono richieste **competenze giuridiche e informatiche**, che sarà obbligatoriamente presente presso:

- le aziende pubbliche
- le aziende che effettuano un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati
- le aziende che trattano i dati sensibili
- le aziende che hanno oltre 250 dipendenti

Regime sanzionatorio

Il Regolamento ha aumentato l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, che potranno arrivare fino ad un massimo di **20 milioni di Euro** o, per le imprese, fino al **4% del fatturato mondiale totale annuo** dell'esercizio precedente



Attività da fare

- ❖ elaborare un progetto tecnico informatico *privacy by design e privacy by default*
- ❖ *risk assessment*
- ❖ creare un Sistema di Gestione Privacy (SGP)
- ❖ elaborare un piano di intervento
- ❖ munirsi di un *team* di collaboratori esperti in materia